CIRCOLARE N. 52/2025

Pordenone, 04 Settembre 2025

Ai gentili Clienti

Loro sedi

SPECIALE agosto 2025 - Le modifiche alla c.d. Nuova Marcora

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2025, è stato pubblicato il comunicato MIMIT con cui viene data notizia che con Decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2025 è stato integralmente sostituito il Decreto direttoriale 31 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021 e successivamente modificato e integrato, relativo al regime di aiuto «Nuova Marcora», istituito con D.M. 4 gennaio 2021. Il nuovo provvedimento introduce una revisione delle modalità operative, con l'obiettivo di migliorarne l'efficacia attraverso una più precisa definizione dell'*iter* procedurale, nonché delle condizioni per l'accesso, la stipula e l'erogazione del finanziamento agevolato previsto per le cooperative di piccola e media dimensione. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 2	**Soggetti beneficiari** Sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative: a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese. Nel caso di cooperative che non hanno una sede legale e/od operativa in Italia (da dimostrare alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio) è necessario che siano costituite nel rispetto delle norme di diritto civile e commerciale dello Stato di residenza e devono essere iscritte nel relativo Registro Imprese e resta fermo che gli investimenti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati nel territorio nazionale; b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e non si trovano in condizioni da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione; c) operanti in tutti i settori produttivi; d) se di medie dimensioni, per le domande presentate a decorrere dal 2 ottobre 2025, in regola con gli obblighi previsti dall'art. 1, D.L. n. 39/2025, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*". Tale obbligo, per le cooperative di micro e piccola dimensione si applica alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2026. Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative: a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal MIMIT. c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001; d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Art. 3	**Iniziative e spese ammissibili** Le agevolazioni hanno il fine di sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative. Le agevolazioni possono essere concesse a fronte: a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 17, Regolamento di esenzione, o, nel caso di settori esclusi dall'applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 14 (investimenti connessi all'attività di produzione agricola primaria) o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli), Regolamento esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento *de minimis* pesca; b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti *de minimis* applicabili in funzione dell'attività d'impresa. Inoltre, in questa fattispecie, le agevolazioni possono essere concesse: a) per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti che non soddisfino le condizioni di cui alla lett. a), e che devono essere completati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento previsto dall'art. 6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni le cooperative forniscono, nell'ambito del piano di attività per esigenze di liquidità dettagliate informazioni in ordine alle caratteristiche, alle finalità e alla dimensione finanziaria del programma di investimento, oppure, b) per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di 12 mesi. Le esigenze di capitale circolante devono essere adeguatamente giustificate dalle società cooperative nell'ambito del piano di attività per esigenze di liquidità anche mediante la presentazione di un piano economico finanziario. Le iniziative di cui alla lett. a), e le relative spese ammissibili sono riportate, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile, nell'Allegato n. 1.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	Per tali iniziative sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato alle società finanziarie. Per avvio del programma si intende: - la data di inizio dei lavori relativi all'investimento; oppure - la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non si considerano avvio del programma l'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, fermo restando l'inammissibilità delle relative spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda. Sono sempre non ammissibili le spese: a) per investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; effettuate, in tutto o in parte, mediante il c.d. contratto chiavi in mano; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500 euro; b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo; c) per beni relativi all'attività di rappresentanza; d) relative all'acquisto di automezzi, a eccezione di quelli strettamente necessari all'attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attività d'impresa; e) relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti; f) relative a commesse interne; g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni. I programmi di investimento devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai sensi dell'art.13, comma 2. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca delle agevolazioni.
Art. 4	**Richiesta di finanziamento** Ai fini dell'accesso alle agevolazioni deve essere presentata la seguente documentazione:

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato n. 2; b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato n. 3; c) in caso di un finanziamento agevolato richiesto pari o superiore a 150.000 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato n. 4, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011. La richiesta di finanziamento e la documentazione possono essere presentate alle società finanziarie all'indirizzo PEC o attraverso il portale dedicato alla misura resi noti dal MIMIT e dalle società finanziarie. Ciascuna cooperativa può beneficiare del finanziamento agevolato una sola volta nell'arco di 36 mesi. Tale limite non si applica alle società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi ovvero da cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.
Art. 5	**Valutazione istanze** La richiesta di finanziamento è valutata dalle società finanziarie che verificano la sostenibilità dell'iniziativa proposta determinando, sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per investimenti, nonché sulla base dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, il costo del programma ammissibile nonché la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma. Per gli interventi a sostegno della liquidità, le finanziarie verificano l'effettivo fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'iniziativa sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per esigenze di liquidità. Le società finanziarie effettuano anche le verifiche connesse al Codice antimafia e all'accertamento della regolarità contributiva delle società cooperative. A seguito delle attività di valutazione e verifica le società finanziarie adottano, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, la delibera di concessione del finanziamento ovvero di rigetto della domanda. Il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle società cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta. Successivamente all'adozione della delibera le società finanziarie presentano al MIMIT una relazione istruttoria contenente le risultanze delle attività di verifica svolte. La

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	relazione istruttoria deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea, ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensità o degli importi massimi di aiuto ivi previsti. Il MIMIT, ricevuta la relazione accerta che le risorse finanziarie richieste trovino adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate e ne dà comunicazione alla società finanziaria. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il MIMIT ne dà comunicazione alla società finanziaria per la verifica dell'eventuale finanziabilità parziale dell'iniziativa. Le società finanziarie, ricevuta la comunicazione, dopo aver accertato la permanenza dei requisiti di ammissibilità e aver effettuato gli adempimenti previsti dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti, procedono al perfezionamento della delibera di finanziamento agevolato. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e acquacoltura, gli adempimenti sono effettuati consultando i Registri SIAN e SIPA.
Art. 6	**Stipula contratto di finanziamento** Il contratto di finanziamento è stipulato entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica motivata richiesta delle società finanziarie. Il contratto riporta le condizioni di revoca nonché quelle eventualmente previste dai regolamenti unionali di volta in volta applicabili.
Art. 7	**Erogazione finanziamenti** Per la realizzazione dei programmi di investimento il finanziamento agevolato è erogato per SAL. Il numero, i tempi e la consistenza minima dei SAL del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento. Relativamente alle spese la cui realizzazione avvenga con atto pubblico, l'erogazione delle relative agevolazioni può essere richiesta in unica soluzione contestualmente alla stipula del relativo atto pubblico definitivo di compravendita. L'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta della cooperativa beneficiaria, sulla base dello schema di cui all'Allegato n. 5, da trasmettere alle società finanziarie all'indirizzo PEC o attraverso il portale dedicato alla misura del MIMIT e delle società finanziarie, unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, a eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il beneficiario non sia in grado di fornire le quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione alle società finanziarie. Qualora le finanziarie accertino che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento. Le somme relative al finanziamento agevolato sono preventivamente trasferite dalle società finanziarie sul c/c del notaio rogante, al fine di garantirne la disponibilità al momento della stipula dell'atto. I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali e ricevute bancarie. Tutti i conti correnti devono essere intestati alle cooperative beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità del pagamento. Nel caso di pagamenti relativi ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata alle finanziarie anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, per comprovare che i beni oggetto della fornitura sono di nuova fabbricazione. La tracciabilità dei relativi pagamenti è garantita attraverso l'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al piano d'impresa: - nel contratto di finanziamento; - nella causale del trasferimento delle somme effettuato dalle società finanziarie sul conto corrente intestato al notaio rogante; - nel contratto di compravendita; - nella causale del pagamento eseguito dal notaio. Il finanziamento agevolato può essere erogato a titolo di anticipazione, nei limiti del 25% dell'importo concesso, previa presentazione della richiesta di erogazione. L'anticipazione erogata è recuperata dalle società finanziarie in quote proporzionali al finanziamento che l'impresa matura sui singoli SAL. L'erogazione dei SAL è subordinata all'esito della verifica della documentazione richiesta. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL è trasmessa dalla cooperativa beneficiaria, entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa e a una relazione concernente il programma di spesa realizzato, sulla base dello schema in allegato al contratto di finanziamento. L'erogazione è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva da parte

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	delle finanziarie, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e la conformità con quanto approvato nell'ambito della delibera di concessione del finanziamento e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Le società finanziarie provvedono a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti. Le società finanziarie provvedono all'erogazione delle agevolazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa ovvero 90 giorni per l'ultimo stato avanzamento lavori. Successivamente alla conclusione del programma, le società finanziarie trasmettono al MIMIT una relazione finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema di cui all'art. 14, Decreto MISE 4 gennaio 2021.
Art. 8	**Monitoraggio e adempimenti** Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative le cooperative trasmettono alle società finanziarie una relazione sulle attività svolte che descriva il contesto di riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell'attività, le ricadute occupazionali. Per le iniziative relative a esigenze di liquidità aziendale, la relazione dovrà riportare le modalità di utilizzo del finanziamento erogato. La relazione è trasmessa, con cadenza annuale, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è intervenuta la completa erogazione del finanziamento e per i 3 anni successivi. Le società cooperative beneficiarie devono altresì: a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio eventualmente disposti dal MIMIT o dalle società finanziarie, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal MIMIT o dalle società finanziarie.
Art. 9	**Revoca** Le agevolazioni sono revocate dalle società finanziarie al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 12, Decreto MISE 4 gennaio 2021 o dal contratto di finanziamento, previa trasmissione della comunicazione dell'avvio del procedimento alle società cooperative ai sensi della Legge n. 241/1990. 2. Nel caso di cui all'art. 12, comma 1, lett. e), Decreto MISE 4 gennaio 2021, le società finanziarie, entro il giorno successivo alla scadenza della seconda rata non pagata, comunicano l'assegnazione alle società cooperative beneficiarie di un termine di 30 giorni

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	per il pagamento; decorso infruttuosamente detto termine le società finanziarie adottano tempestivamente la delibera definitiva di revoca del finanziamento. A seguito dell'adozione della delibera di revoca del finanziamento e della conseguente risoluzione del relativo contratto, le finanziarie inviano via PEC una comunicazione alle cooperative beneficiarie con espressa indicazione delle cause della revoca e dell'ammontare dell'importo oggetto di restituzione, assegnando 60 giorni per la restituzione di tale importo decorsi i quali le società finanziarie danno avvio alla procedura di recupero coattivo dell'importo oggetto di restituzione, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, D.P.R. n. 43/1988. Le società finanziarie, danno tempestiva comunicazione al MIMIT delle risoluzioni dei contratti di finanziamento e dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***